



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

VISTO il provvedimento della Provincia di Reggio Emilia n. 26005 del 22/08/2025, acquisito con prot. n. 54826 del 22/08/2025, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata “**53° GRANFONDO MATILDICA**” per il giorno 31/08/2025;

VISTO il programma della competizione e il percorso di gara - risultanti dall'autorizzazione - che interessa tratti di strade site nel territorio dei Comuni di Albinea, Casina, Canossa, Carpineti, Castelnovo Ne' Monti, Quattro Castella, Reggio Emilia, San Polo d'Enza, Ventasso, Vetto;

VISTA la comunicazione trasmessa dall'A.S.D. Cooperatori in data 26/08/2025, acquisita con prot. n. 55341 del 26/08/2028, con la quale l'organizzatore ha precisato gli orari di svolgimento della competizione in argomento;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

VISTO in particolare l'art. 9, co. 7-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla l. n. 58/2025, ai sensi del quale: “*Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero del numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la viabilità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal Sindaco e in altri casi, dal Prefetto*”;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 come modificata ed integrata dalle circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019; n. 300/A/6989/20/11/116/1/1 del 29 settembre 2020 e n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'8 maggio 2025;

ACQUISITI i pareri della Questura, della Sezione di Polizia Stradale e del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia sull'insussistenza di motivi ostativi allo svolgimento della predetta gara;

RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nelle forme di seguito indicate;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **31/08/2025, dalle ore 07:00 fino alle ore 14.00, e comunque fino a cessate esigenze**, per il percorso della competizione sopraindicata, risultante dalla domanda e specificato nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della competizione sopracitata, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Tali prescrizioni devono in ogni caso intendersi rapportate alla reale e contingente situazione di fatto e alle relative misure che potrebbe essere necessario adottare dai competenti Organi di polizia stradale, tenendo altresì conto sia del transito della corsa che delle esigenze di sicurezza connesse alla apertura/chiusura delle strade nonché della sicurezza generale della collettività;

il divieto di circolazione e sosta delle persone e dei veicoli, non al seguito della gara, lungo il percorso e negli orari sopra individuati.



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

È fatto obbligo alla società organizzatrice della manifestazione sportiva di realizzare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

È fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel richiamato provvedimento autorizzatorio della Provincia di Reggio Emilia che fanno parte integrante della presente Ordinanza.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
- L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione, ed in modo particolare garantirà un impiego sufficiente e congruo, a presidio di tutti i percorsi ed itinerari segnalati, di personale dotato di idonea preparazione e competenza professionale ed opportunamente responsabilizzato in ordine alle specifiche necessità di assistenza tecnica ed organizzativa della gara in questione.
- La carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
- Gli Organi della Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione di cui al provvedimento della Provincia di Reggio Emilia citato in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
- La Questura di Reggio Emilia e le altre Amministrazioni interessate disporranno, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie misure di vigilanza ai fini di assicurare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Reggio Emilia, data del protocollo

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Aggiunto
(Musolino)



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI

REGGIO EMILIA

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

AI SIG.RI SINDACI DI

ALBINEA

CASINA

CANOSSA

CARPINETI

CASTELNOVO NÈ MONTI

QUATTRO CASTELLA

REGGIO EMILIA

SAN POLO D'ENZA

VENTASSO

VETTO

AL SIG. QUESTORE DI

REGGIO EMILIA

dipps169.00F0@pecps.poliziadistato.it

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI DI

REGGIO EMILIA

tre31847@pec.carabinieri.it

AL SIG. DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI

REGGIO EMILIA

dipps210.0800@pecps.poliziadistato.it

e.p.c.

AL SIG. Paolo PE'

ASD COOPERATORI

VIA MARRO 2

REGGIO EMILIA

segreteria@cooperatori.it